



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Meloni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **489/2015** promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** e dell'avv. **[REDACTED]**, domiciliato presso il difensore con indirizzo telematico **[REDACTED]** con il patrocinio dell'avv. **SORGENTONE ANDREA**, domiciliato presso il difensore con indirizzo telematico

- parte attrice -

nei confronti di:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** **[REDACTED]**, domiciliata presso il difensore con indirizzo telematico

- parte convenuta -

CONCLUSIONI

Conclusioni di **[REDACTED]**

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,

- 1) «In via principale, accertare e dichiarare, con domanda di accertamento negativa, che la **[REDACTED]** non ha alcun debito nei confronti della **[REDACTED]** quali somme a saldo dei conti correnti per cui è causa e l'inesistenza di alcun credito della Banca nei confronti della **[REDACTED]** (c/c ordinario n.30103964);



- 2) *In via subordinata, senza alcuna inversione dell'onere della prova, accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge;*
- 3) *In ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esplicitiva i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni di valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;*
- 4) *Accertare e dichiarare che gli interessi e commissioni richiesti dalla banca non sono dovuti ex L.108/96, art.644 cp e art.1815 cc., essendo usurari o comunque essendoci usura come provato dall'approfittamento da parte della convenuta dello stato di bisogno degli attori desumibile dalla elevatissima dei tassi richiesti;*
- 5) *In subordine al n.5) che precede, se i tassi richiesti siano superiori a quelli previsti con i D.M. allegati, essendo il contratto di c/c precedente la L.108/96, si chiede vengano ridotti nel limite del tasso soglia;*
- 6) *Per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale della domanda principale, accertare e dichiarare, che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c per cui è causa all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interessi attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo;*
- 7) *Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'avv. [redacted] [redacted] che si dichiarano antistatari.»*

Conclusioni di [redacted]

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

- 1) *in via principale accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge;*
- 2) *ovvero in via subordinata: condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la banca non ottemperi all'ordine del Giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi, e all'esito accertare e dichiarare la nullità / illegittimità/ mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli*



interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza"; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari, la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi;

3) in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;

4) accertare e dichiarare che gli interessi e commissioni richiesti dalla banca non sono dovuti ex L. 108/96, art. 644 cp e art. 1815 cc, essendo usurari o comunque essendoci usura come provato dall' approfittamento da parte della convenuta dello stato di bisogno degli attori desumibile dalla elevatezza dei tassi richiesti;

5) in subordine al n. 4) che precede, se i tassi richiesti siano superiori a quelli previsti con i D.M. allegati, essendo il contratto di c/c precedente la L. 108/96, si chiede vengano ridotti nel limite del tasso soglia;

6) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono accertare e dichiarare -con azione di accertamento negativo- che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c per cui è causa all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia applicando le condizioni di legge e partendo da un saldo pari a zero, se quello apparente sia negativo, o in subordine da quello apparente se risulti certo;

7) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario".

Conclusioni di parte convenuta

voglia l'adito Tribunale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,

- respingere tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto.

- in ogni caso, con il favore delle spese di lite.

CONCISA ESPOSIZIONE

DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

Con atto di citazione ritualmente notificato la società [REDACTED] hanno convenuto il [REDACTED] al fine di ottenere l'elisione delle competenze illegittimamente addebitate, nel periodo contabilmente documentato, nel rapporto di conto



corrente n. 3010396 aperto il 17.5.1992 e con un apparente saldo negativo al 31.12.2014 di - 68406,80.

In particolare, gli attori esponevano:

- Che la [REDACTED] era titolare presso il [REDACTED] del c/c ordinario n. 3010396 aperto il 17.5.1992;
- Che la Banca avrebbe addebitato interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in deroga a quanto previsto dalla legge;
- Che la correntista non era in possesso di alcun contratto e, peraltro, metteva in dubbio l'esistenza dello stesso e, conseguentemente, della pattuizione delle commissioni e degli interessi addebitati dalla banca;
- Che la Banca era stata inadempiente nella tenuta e formazione degli estratti conto, avendo applicato condizioni diverse da quelle legali e, comunque, condizioni non pattuite.

Si è costituito in giudizio il [REDACTED], il quale ha concluso preliminarmente per la prescrizione dei diritti avanzati e nel merito per l'infondatezza delle domande svolte. Eccepiva altresì la decadenza del diritto di impugnazione ex art. 1832 c.c. e 119 TUB 3 comma.

La causa veniva istruita documentalmente e tramite numerose CTU contabili e, all'udienza del 20 gennaio 2022, il giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve dare atto che non può essere condivisa la difesa della convenuta relativamente al fatto che l'attrice non abbia mai contestato gli estratti conto inviati periodicamente, giacché la eventuale mancata contestazione e la susseguente tacita approvazione, ai sensi dell'art. 1832 c.c., non precludono la possibilità di impugnare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti e quindi dei titoli contrattuali che ne sono alla base, i quali rimangono regolati dalle norme generali sui contratti.

Come detto, [REDACTED] - nel contestare i saldi dei rapporti intercorsi con il [REDACTED] e quindi le condizioni economiche applicate agli stessi nel corso della loro vigenza - hanno eccepito la mancanza di convenzioni volte a disciplinare le condizioni contrattuali, da ciò inferendo l'assenza di causa degli addebiti via via effettuati dalla banca.

Il [REDACTED] non ha provveduto al deposito del contratto di apertura del conto corrente oggetto dell'odierno giudizio, con la conseguenza che la doglianza di parte attrice sul punto è fondata. Infatti, la mancata produzione in giudizio del contratto impedisce di verificare le pattuizioni intercorse fra le parti e, quindi, la legittimità o meno degli addebiti effettuati dall'istituto di credito. L'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e la forma scritta ricade,



nell'ipotesi odierna, sulla banca, non potendosi richiedere ad una parte (in questo caso la parte attrice) di produrre un documento che allega non esistere (cfr pag. 1 atto di citazione).

Si ritiene dunque che il contratto prodotto dalla [redacted] unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, datato 19 dicembre 2002 e con la numerazione 03/10396/4 non riguardi il rapporto di conto corrente in contestazione, laddove:

- reca una numerazione differente rispetto a quella di cui agli estratti di conto prodotti e per il quale la presente causa è stata instaurata;
- reca data successiva rispetto al primo estratto conto in atti (il contratto prodotto dalla Banca è stato infatti stipulato il 19 dicembre 2002 mentre gli attori producevano quale primo documento contabile l'estratto di conto al 31 marzo 2002, riportante un saldo di partenza debitorio di 126.583,64 euro;

Ciò premesso, si deve rilevare come:

- in difetto della prova della convenzione scritta, non può considerarsi legittima, neppure dopo il 30 giugno 2000, la prassi anatocistica seguita dalla banca;
- per le medesime ragioni, non risulta provata la pattuizione di interessi al tasso convenzionale, con l'effetto che gli stessi vanno rideterminati in forza del tasso di interesse legale;
- ancora, l'assenza di pattuizioni ha come conseguenza l'illegittimità degli ulteriori oneri addebitati sul conto corrente. Tali oneri, che sono la CMS, la commissione disponibilità fondi nonché la commissione di istruttoria veloce e le spese bancarie, non essendo pattuite per iscritto in misura determinata e parametrizzata, devono essere escluse dal ri-conteggio.

Si deve a questo punto rilevare che la parte attrice ha proposto domanda di accertamento e, pertanto, era suo onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la produzione di tutti gli e/c, a partire dall'apertura del rapporto.

In una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che *“Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”*, (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02).



Per tali motivi, si ritiene maggiormente corretto adottare le conclusioni peritali che riconteggiano i rapporti dare/avere partendo dall'ultimo saldo disponibile.

Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, deve essere menzionata la precisazione introdotta dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24418/2010), rivolta a distinguere tra rimesse solutorie e meramente ripristinatorie (solo le prime, aventi valenza di pagamento e quindi suscettibili di far decorrere il termine prescrizione già dalla data della relativa annotazione).

In proposito va rilevato come la sollevata eccezione di prescrizione debba trovare considerazione anche in relazione a contratti di conto corrente ancora in essere e a conseguenti domande attoree non di ripetizione di indebiti, quanto, piuttosto, di mera rideterminazione del saldo alla data di instaurazione del giudizio.

Sebbene, infatti, tecnicamente la parte attrice non abbia avanzato alcuna domanda di condanna al pagamento di somme, la pretesa in termini di accertamento del saldo implica la necessità di procedere allo scomputo degli addebiti ritenuti illegittimi e, quindi, alla loro esclusione dal conto corrente, con un effetto sostanzialmente analogo a quello ripetitorio, in quanto rivolto a rideterminare il saldo, previa "restituzione contabile" delle annotazioni a debito non dovute.

Si deve a questo punto rilevare che la causa non è stata istruita dal giudice scrivente, ma da tre differenti giudici, ciascuno dei quali ha domandato al CTU integrazioni della perizia e chiarimenti, che hanno comportato la proliferazione di elaborati.

Sulla base di tali premesse, dovendo fare proprie le conclusioni contabili alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice, in quanto espressione di un ragionamento logico matematico scevro da errori e fedele ai criteri di rideterminazione esposti dal giudice, deve concludersi come il saldo del conto corrente in esame debba essere rideterminato secondo l'ipotesi indicata alla pag. 7 dell'elaborato depositato in data 15 aprile 2019:

II-BIS – Caso di contratto inesistente, saldo apparente, rimesse solutorie

RISULTATI RICONTEGGIO

SALDO BANCA -68.406,80

SALDO FINALE RICALCOLO 623,84

DIFFERENZA SALDI 69.030,64

Di cui:

RETTIFICA MOVIMENTI 0,00

SALDO INTERESSI 57.848,12

SALDO CMS 5.561,55

SPESE ENUCLEATE 15.827,74



RETTIFICHE -10.206,77

DIFF. INIZ.DI RICALCOLO 0,00

Il saldo del conto corrente oggetto dell'odierno giudizio deve dunque essere rideterminato in € 623,84.

Le spese di lite seguono la soccombenza della Banca e si liquidano come da dispositivo, ex DM 44/15 in prossimità dei minimi, in considerazione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione della Banca e del non accoglimento di tutte le difese svolte dalla parte attrice (in particolare, relativamente alla questione del saldo zero).

Le spese relative alla CTU seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) Ridetermina il saldo del conto corrente n. 3010396 in € +623,84 (a credito della banca).
- 2) Condanna il [REDACTED] al pagamento delle spese di lite nei confronti di [REDACTED] che si liquidano in € 7.795,00, oltre rimborso spese vive, Iva e CPA se dovute, da pagarsi in favore del procuratore antistatario.
- 3) Condanna il [REDACTED] al pagamento delle spese di lite nei confronti di [REDACTED] che si liquidano in € 7.795,00, oltre rimborso spese vive, Iva e CPA se dovute, da pagarsi in favore del procuratore antistatario.
- 4) Pone le spese relative alla CTU a carico del [REDACTED]

NUORO, 2 maggio 2022

Il giudice
dott.ssa Federica Meloni

